SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 245**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni **5%** serie ordinaria trentennale; **5,50%** serie ordinaria trentennale; **6%**: serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria trentennale; **7%**: serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria ventennale e trentennale; **8%** serie ordinaria trentennale; **9%** serie ordinaria trentennale; **10%**: serie ordinaria ventennale e trentennale; **12%** serie ordinaria quindicennale; **13,50%** serie ordinaria quindicennale; **16,50%**: serie ordinaria decennale e quindicennale; **17%**: serie ordinaria decennale e quindicennale; **17,50%**: serie ordinaria decennale e quindicennale; **18%** serie ordinaria quindicennale, sorteggiate il 2 ottobre 1989.

89A4672

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989, n. 343.

Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato «regolamento», sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:

1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere *n*) e *p*);

2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonché per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*);

3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere *a*), *f*), *m*) ed *u*);

4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonché per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere *e*), *o*) ed *s*);

5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonché per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere *q*) ed *r*).

Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *t*), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

«I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonché quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000».

Art. 4.

1. I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall'art. 4, primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

«I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite è ridotto a L. 600.000».

Art. 6.

1. Il limite di spesa di L. 480.000, previsto dall'art. 7, quarto comma, del regolamento, è elevato a L. 1.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000».

— Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*). — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).* — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

— Il comma 1, lettera *a*), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvede in economia:

a) agli acquisti e prestazioni minuti per la urgente manutenzione e riparazione degli edifici di sua proprietà e dei relativi infissi, manufatti e impianti;

b) agli oneri condominiali, fiscali e di assicurazione sugli immobili di cui alla precedente lettera;

c) alle spese di riscaldamento;

d) alle forniture di energia elettrica e di acqua;

e) agli acquisti, riparazioni e manutenzioni della mobilia, degli arredi, delle macchine per scrivere, delle macchine calcolatrici nonché delle macchine per la fotoriproduzione, microfilmatura e stampa, delle apparecchiature elettroniche;

f) ai minuti acquisti di oggetti di cancelleria, di stampati, di registri, di pubblicazioni, di cartelle per la custodia di scritture depositate negli archivi notarili e di materiali per macchine di ufficio;

g) alla manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di sua proprietà nonché agli acquisti — in modici quantitativi — di carburante, di lubrificanti e di pneumatici con relativi copertoni;

h) agli acquisti del fabbisogno mensile di materiale fotosensibile e di stampa per le apparecchiature di fotoriproduzione e microfilmatura nonché per le stampatrici;

i) al noleggio di apparecchi di riproduzione coi procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

l) all'acquisto di uniformi per il personale ausiliario;

m) alle spese occorrenti per l'apposizione, custodia e rimozione dei sigilli, alle spese di cancelleria e corrispondenza relative alle operazioni di inventario degli atti notarili nei casi indicati nell'art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alle spese di trasporto, spedizione e facchinaggio dei predetti atti nonché di quelli da versare agli archivi di Stato ai sensi degli articoli 107, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 62, quarto comma, e 108 cpv. del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

n) alle spese di locomozione del personale a mezzo di pubblici servizi e nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio;

o) alla ordinaria rilegatura degli atti, repertori, registri e altre scritture annualmente indispensabile per la buona conservazione del materiale archivistico; alla rilegatura delle circolari ministeriali, della *Gazzetta Ufficiale*, dei Bollettini ufficiali e di altre pubblicazioni periodiche o meno;

p) alla pulizia giornaliera dei locali, adibiti a sede degli uffici centrali e periferici, per una spesa annua che non superi il limite di L. 7.200.000;

q) agli acquisti e messa in opera, alla manutenzione ordinaria e alla revisione periodica delle attrezzature antincendio, dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di condizionamento, dei dispositivi termoigrometrici nonché degli impianti di messa a terra;

r) alle periodiche operazioni di spolveratura dei documenti, delle scaffalature, degli armadi e schedari per gli atti di ultima volontà nonché alle urgenti e indilazionabili opere di disinfestazione sia dei fondi archivistici sia delle relative attrezzature e sale di conservazione, alle opere di derattizzazione;

s) all'acquisto di medaglieri per la custodia dei sigilli dei notai cessati, di armadi per la conservazione degli atti di ultima volontà e delle copie dei testamenti pubblici nonché degli schedari per l'indice di cui all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;

t) alle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

u) alle riparazioni di piccola manutenzione dei locali condotti in locazione.

I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:

1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n) *e* p)*;*

2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonché per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) *ed* l)*;*

3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni di cui alle lettere a), f), m) ed u);

4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonché per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);

5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonché per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) *e* r).

Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) *e* t)*, nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato».*

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 2 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2. — Salvo quanto previsto ai successivi articoli 3, 4 e 5 per gli uffici periferici, i servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati dal direttore della competente divisione dell'ufficio centrale archivi notarili, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione degli archivi stessi ove l'importo della spesa superi il limite di L. 7.200.000.

Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

I provvedimenti che autorizzano, per somme superiori a L. 2.400.000, le spese e gli acquisti in economia previsti all'art. 1 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 3 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 67/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — *I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonché quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000.*

L'approvazione dei progetti, concernenti i lavori e le forniture in economia, deve risultare dalla formula «visto si approva» apposta sull'atto di obbligazione commerciale (o scrittura impegnativa) e sottoscritta dall'organo competente ad autorizzare i servizi».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 4 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali indicati nel capoverso dell'art. 2 della citata legge 28 luglio 1961, n. 723 e i funzionari incaricati della loro reggenza effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. *1.200.000* elevato a L. *2.400.000* nei casi di urgenza che verrà da essi debitamente motivata in apposita dichiarazione.

Si applica il disposto del precedente art. 3, secondo comma».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 5 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. — I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite è ridotto a L. 600.000.

Si applica il disposto del precedente art. 3, secondo comma».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 7 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D.P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7. — Fermo il disposto dell'art. 118 cpv. del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per la contabilità generale dello Stato, e successive modifiche, al capo dell'ufficio, centrale o periferico, ovvero all'impiegato all'uopo incaricato è fatto espresso obbligo di vigilare diligentemente l'esecuzione dei lavori e delle forniture, adottando all'uopo tutte le cautele più idonee ad assicurare la bontà dell'esecuzione stessa, e di redigere al termine il verbale di ultimazione dei lavori da trasmettersi, in copia autentica, all'ufficio centrale.

Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggette a collaudazione.

Le spese effettuate in economia debbono comprovarsi mediante i seguenti documenti giustificativi:

offerta. Di regola dovranno essere preventivamente interpellate almeno tre ditte;

provvedimento, congruamente motivato, sulla necessità di rivolgersi ad una sola ditta per la specialità della fornitura;

dichiarazione del capo dell'ufficio che i prezzi sono conformi a quelli correnti su piazza;

fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

certificato attestante la rappresentanza legale della impresa o della società commerciale ai sensi del terzo comma del successivo art. 8;

certificato di collaudo ovvero attestazione o dichiarazione di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

certificato di ricevuta di beni e di iscrizione degli stessi in inventario ovvero dichiarazione di annotazione nel registro materie di consumo.

Ove l'importo della spesa non superi le L. *1.000.000*, la dichiarazione di regolare esecuzione può apporsi direttamente in calce alla fattura.

Nei preventivi di spesa per i lavori e per le forniture in opera da eseguirsi in economia la ditta offerente deve espressamente dichiarare:

la data e il numero di iscrizione alla competente camera di commercio, nei casi in cui tale iscrizione sia prescritta;

che non è esclusa dal fare offerte;

che sono a suo carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti, in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o successivamente emanate in corso d'opera;

che si obbliga di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupandi nella esecuzione delle opere, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Con apposita dichiarazione, debitamente autenticata nella firma dal capo dell'archivio, la ditta che esegue i lavori in economia — nella persona del suo legale rappresentante — deve, sotto la propria responsabilità, attestare di aver regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro il personale impiegato nell'opera e indicare gli estremi della relativa polizza. Nelle certificazioni di collaudo verrà fatta espressa menzione della dichiarazione e degli estremi di cui sopra.

Copia autentica dei preventivi nonché dei documenti giustificativi delle spese effettuate in economia deve — appena eseguito il pagamento — trasmettersi all'ufficio centrale.

Per i servizi contemplati nel presente regolamento l'ufficio centrale e gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvedono a quanto disposto dall'art. 61 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 3 maggio 1924, n. 827».

89G0420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1989.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di due marche di sigari di provenienza da Paesi non appartenenti all'area CEE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento nella tariffa di vendita di due marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza da Paesi non appartenenti all'area CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, al decreto ministeriale 2 agosto 1988 concernente le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nelle adunanze n. 6 del 16 e 30 giugno 1988 e n. 1 del 15 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalla tabella allegato *B* al decreto ministeriale del 2 agosto 1988, le seguenti marche di tabacchi lavorati sono inquadrate al prezzo di tariffa al fianco di ciascuno indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Marche estere di provenienza da Paesi terzi:

Sigari:

Romeo y Julieta
Churchill . . . . L. 1.300.000 il kg conv.le+dazio
Montecristo n. 4 . » 660.000 »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1989
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 365

89A4720

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 ottobre 1989.

Interventi urgenti ed indispensabili per fronteggiare la crisi idrica nel comune di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 1802/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista l'istanza n. 1854 del 14 marzo 1989, prodotta dal sindaco del comune di Bagnoli Irpino, in esecuzione della delibera di giunta municipale n. 72 dell'8 marzo 1989, con cui viene chiesta la concessione di un finanziamento dell'importo di L. 1.500.000.000 per il completamento e adeguamento del sistema acquedottistico esistente, comportanti interventi risolutivi della grave crisi idrica verificatasi sia nel capoluogo di Bagnoli Irpino sia nella frazione Laceno, a causa di opere carenti o insufficienti, tendenti al miglioramento delle sorgenti Acqualeggia, Fontanarosa e Muliniello, dato l'improvviso calo e totale esaurimento, in periodo di magra, della principale sorgente Tornola;

Visto il preventivo stralcio dei lavori più urgenti in cui sono descritte le seguenti opere:

lavori integrativi alle sorgenti Acqualeggia;
lavori integrativi alle sorgenti Muliniello;
impianto di sollevamento per Serroncelli;
revisione generale e completamento della rete idrica Laceno;
potenziamento impianto sollevamento S. Antonio;
sostituzione condotta premente S. Antonio;
revisione vecchia condotta Tornola,

per un totale di L. 1.500.000.000;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Bagnoli Irpino e nella frazione di Laceno;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con telex n. 16791/SI/AC datato 31 luglio 1989;

Sentito il Ministero della sanità nella riunione del 13 giugno 1989 e acquisito il parere dello stesso con nota n. 400.4/18.10/2190 del 14 giugno 1989;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, un finanziamento di L. 1.500.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4738

ORDINANZA 9 ottobre 1989.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Valdisotto, in provincia di Sondrio, colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1804/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1642/FPC del 19 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 31 gennaio 1989 con la quale, da ultimo, è stato prorogato il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio);

Vista la nota n. 3251 del 25 luglio 1989, con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1989 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del proprio sindaco di cui alle ordinanze sopracitate, al fine di assicurarne la totale disponibilità per le attività inerenti ai gravosi impegni tuttora in corso;

Vista la nota n. 1285/20.2. del 27 luglio 1989, con la quale il prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 ha disposto la proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o a un suo delegato, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980;

Ravvisata, anche alla stregua di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 474, l'opportunità di adottare analoga disposizione per il comune di Valdisotto;

Dispone:

Articolo unico

La disposizione di cui all'ordinanza n. 1642/FPC del 19 gennaio 1989, concernente il collocamento in aspettativa fino al 31 luglio 1989 del sindaco del comune di Valdisotto in provincia di Sondrio, colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4739

ORDINANZA 9 ottobre 1989.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nel comune di Torre S. Maria. (Ordinanza n. 1805/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987; n. 1384/FPC del 12 marzo 1988 e n. 1523/FPC del 3 agosto 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988 e n. 189 del 12 agosto 1988; n. 1637/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989, con le quali sono state disposte e, da ultimo, prorogate, a beneficio del comune di Torre S. Maria, le autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Vista la nota n. 2321 del 3 luglio 1989, con la quale il comune di Torre S. Maria rappresenta la necessità di una ulteriore proroga delle sette unità lavorative già prorogate ai sensi della sopracitata ordinanza n. 1637/FPC dell'11 gennaio 1989, tenuto conto delle esigenze ancora in essere nel territorio comunale ove trovansi ancora sistemati 48 nuclei familiari evacuati;

Vista la nota n. 1196/Gab. dell'8 luglio 1989, con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga di cinque mesi delle assunzioni del personale straordinario in servizio presso il comune di Torre S. Maria;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, concernenti l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Torre S. Maria con ordinanza n. 1637/FPC dell'11 gennaio 1989, sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune per un periodo di cinque mesi.

Il relativo onere, valutato in L. 68.850.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4740

ORDINANZA 9 ottobre 1989.

Assegnazione di un contributo finanziario all'amministrazione provinciale di Messina per la sistemazione nell'isola di Vulcano di strade da utilizzare per il trasferimento della popolazione in caso di emergenza. (Ordinanza n. 1806/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 838;

Preso atto della richiesta dell'amministrazione provinciale di Messina, con nota n. 2668 in data 16 marzo 1989, di un contributo finanziario di circa 400 milioni per eseguire nell'isola di Vulcano lavori stradali ritenuti prioritari ai fini dell'esodo della popolazione in caso di emergenza;

Tenuto conto che l'attività nell'isola di Vulcano dell'omonimo vulcano fa ritenere possibile una emergenza e che il Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche tra le misure da adottare nell'isola per il trasferimento della popolazione in caso di evento calamitoso ha indicato la sistemazione delle strade;

Vista la nota n. 1931/20.2/Gab. in data 5 luglio 1989, con la quale la prefettura di Messina comunica che i predetti lavori stradali sono indispensabili per una più efficace attuazione del piano di protezione civile, ed il telex n. 0942 in data 5 settembre 1989, con il quale la regione Sicilia esprime parere favorevole in merito alla loro esecuzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso all'amministrazione provinciale di Messina un contributo finanziario di lire 400 milioni per l'esecuzione nell'isola di Vulcano dei lavori stradali indicati con nota n. 2668 in data 16 marzo 1989 dalla stessa amministrazione e ritenuti indispensabili per una più efficace attuazione del piano di protezione civile.

Art. 2.

I suddetti lavori sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti.

Alla regione Sicilia è affidata l'alta vigilanza sulla loro esecuzione.

Art. 3.

L'onere di cui alla presente ordinanza è a carico del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4741

ORDINANZA 12 ottobre 1989.

Modifica all'ordinanza n. 1776/FPC del 7 agosto 1989 recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione Sardegna. (Ordinanza n. 1807/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1776/FPC in data 7 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1989, con la quale, a seguito dell'assenso del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al piano di utilizzo dei fondi a disposizione della regione Sardegna, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, furono disposti interventi straordinari per far fronte all'emergenza idrica nella regione stessa;

Vista la nota n. 05886/GAB in data 28 settembre 1989, con la quale il presidente della regione Sardegna segnala che la citata ordinanza n. 1776 del 7 agosto 1989 non ha ancora trovato applicazione per le difficoltà derivanti da sopravvenute esigenze di revisione e aggiornamento degli interventi in paesi in cui si è aggravata l'emergenza, e che risulterebbe più utile e sollecita l'applicazione della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, emanata per l'attuazione degli interventi di competenza della regione;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini di pervenire ad una immediata realizzazione degli interventi di cui al programma approvato dal Ministro del Mezzogiorno, estendere le procedure accelerative di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 1776/FPC del 7 agosto 1989, la regione Sardegna è autorizzata ad applicare le procedure previste dalla legge regionale n. 32 del 9 giugno 1989.

L'art. 2 dell'ord. n. 1776/FPC del 7 agosto 1989 è così modificato:

«Per l'affidamento dei lavori gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 32 del 9 giugno 1989, sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'albo nazionale dei costruttori o all'albo regionale degli appaltatori per le categorie e gli importi richiesti.

L'ente appaltante si avvarrà della facoltà di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui sopra, nonché l'incremento della media del 7%, debbono essere indicati nel bando e nell'avviso di gara.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro il limite massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza».

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della citata ordinanza n. 1776/FPC.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO 5 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 maggio 1989, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1989, con la quale il consiglio della facoltà di magistero, a seguito della richiesta del Consiglio universitario nazionale (comunicata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. II, con nota n. 4626/88-*bis* del 22 maggio 1989), ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione della scuola diretta a fini speciali di studi grafologici;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 16 settembre 1988;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal predetto Ministero nella nota di invio al Consiglio universitario nazionale n. 3079/87 del 26 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino è ulteriormente modificato nel modo che segue:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Urbino, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: «Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici».

Dopo l'art. 97, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali di studi grafologici.

Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici

Art. 98. — È istituita presso l'Università degli studi di Urbino la scuola diretta a fini speciali denominata «Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici».

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di consulenza grafologica specifica per i settori principali di sperimentata utilizzazione diagnostica della grafologia:

1) consulenza peritale-giudiziaria;
2) consulenza professionale;
3) consulenza età evolutiva;
4) consulenza familiare.

La scuola rilascia il diploma di grafologo, indirizzo in consulenza peritale-giudiziaria, in consulenza professionale, in consulenza età evolutiva, in consulenza familiare.

Art. 99. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni di cui due di preparazione di base e uno di qualificazione settoriale.

Ciascun anno prevede almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento, di cui almeno la metà di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ogni anno di corso, per un totale di novanta studenti.

Art. 100. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di magistero che si avvarrà degli istituti e degli insegnamenti esistenti presso la facoltà medesima. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 101. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno (450 ore):

storia della grafologia I (50 ore);
grafologia generale I (100 ore);
tecnica e metodologia grafologica I (150 ore);
psicologia generale I (50 ore);
storia e antropologia della scrittura (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

antropologia culturale;
statistica;
psicofisiologia della motricità grafica.

2° Anno (450 ore):

storia della grafologia II (50 ore);
grafologia generale II (100 ore);
tecnica e metodologia grafologica II (150 ore);
psicologia generale II (50 ore);
epistemologia grafologica (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

psicologia sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
psicologia dinamica;
sociologia.

3° Anno (450 ore):

Consulenza dell'età evolutiva:

grafologia dell'età evolutiva (100 ore);
esercitazioni grafologiche per l'età evolutiva (150 ore);
etica professionale (50 ore);
pedagogia (50 ore);
psicologia dell'età evolutiva (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

grafologia della consulenza familiare;
grafologia della consulenza professionale;
psicopatologia della scrittura;
grafologia peritale.

Consulenza professionale:

grafologia della consulenza professionale (100 ore);
esercitazioni grafologiche per la consulenza professionale (150 ore);
etica professionale (50 ore);
sociologia del lavoro (50 ore);
psicologia del lavoro (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

grafologia dell'età evolutiva;
grafologia della consulenza familiare;
psicopatologia della scrittura;
grafologia peritale.

Consulenza familiare:

grafologia della consulenza familiare (100 ore);
esercitazioni per la consulenza familiare (150 ore);
etica professionale (50 ore);
psicologia della famiglia (50 ore);
sociologia della famiglia (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

grafologia dell'età evolutiva;
grafologia della consulenza professionale;
grafologia peritale;
psicopatologia della scrittura.

Consulenza peritale-giudiziaria:

grafologia peritale (100 ore);
perizie grafologiche (150 ore);
etica professionale (50 ore);
legislazione peritale (50 ore);
tecniche peritali (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):

grafologia dell'età evolutiva;
grafologia della consulenza professionale;
grafologia della consulenza familiare;
psicopatologia della scrittura.

Di essi quarantatre sono propri della scuola e dieci costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di materie di altri corsi di diploma e di laurea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 102. — L'attività pratica comporta l'esecuzione guidata di analisi grafologiche su scritture e costituisce la verifica delle capacità di applicazione del metodo proposto rispettivamente negli insegnamenti di tecnica e metodologia grafologica, esercitazioni grafologiche, perizie grafologiche.

Art. 103. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida del docente titolare della disciplina pratica relativa all'orientamento prescelto per il terzo anno, consiste nello svolgere e nel verificare indagini grafologiche relative al medesimo orientamento presso le organizzazioni con cui la scuola avvierà convenzioni di collaborazione e dovrà essere documentato con un congruo numero di analisi o perizie grafologiche stabilito dal docente.

Art. 104. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami delle singele discipline e del tirocinio pratico si svolgeranno secondo la normativa vigente in materia.

Nella valutazione la commissione terrà conto delle attestazioni di profitto rilasciate dai docenti dei singoli corsi anche sulla base delle prove pratiche svolte durante il corso. In relazione alle discipline grafologiche tali attestazioni vengono rilasciate in seguito a prova scritta e colloquio il cui esito positivo costituisce premessa indispensabile per l'ammissione all'esame colloquio annuale.

Lo studente che abbia superato l'esame colloquio è ammesso all'anno successivo, o, nel caso dell'esame alla fine dell'ultimo anno, all'esame di diploma.

Art. 105. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

La tesi da elaborare è assegnata almeno sei mesi prima della data stabilita per l'esame finale.

Urbino, addì 5 agosto 1989

Il rettore: Bo

89A4723

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO 21 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 8021 del 21 giugno 1989 relativo alla istituzione del corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Vista la proposta di istituzione di una scuola di specializzazione in conservazione della documentazione storico-aziendale avanzata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 13 giugno 1986, 9 ottobre 1987, 16 aprile 1988 e 7 ottobre 1988;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 918 del 12 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 24 del vigente statuto sono inseriti i seguenti articoli:

TITOLO IV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

NORMATIVA GENERALE

Art. 25. — Nell'Istituto universitario navale è istituita la seguente scuola di specializzazione:

Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale

Art. 26. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 27. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata — se del caso — da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 28. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 29. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 33.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 30. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 31. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 32. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti scientifici dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Istituto universitario navale.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 33. — Il consiglio di ciascuna scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 34. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratto.

In prima istituzione i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 35. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 36. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 37. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 38. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 39. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale

Art. 40. — È istituita la scuola di specializzazione in «Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale» che rilascia il diploma di specialista in documentazione storico-aziendale.

La scuola promuove la formazione professionale nelle aree di interesse della conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale.

Art. 41. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale.

Art. 42. — La durata della scuola è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e quattrocento di attività pratiche guidate.

Il numero complessivo di corsi da seguire per il conseguimento del diploma è fissato in dodici.

Art. 43. — Il numero massimo degli iscrivibili è di dieci per ogni anno di corso.

Art. 44. — Titolo di studio valido per la partecipazione all'esame di ammissione alla scuola è uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze economico-marittime, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, economia politica, economica aziendale, scienze politiche, giurisprudenza, informatica, ingegneria, lettere e filosofia, storia, discipline nautiche, scienze statistiche demografiche e attuariali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e dei mercati valutari.

Art. 45. — Gli insegnamenti, che saranno articolati nei due anni, sono i seguenti:

1° Anno:

1) organizzazione aziendale;
2) contabilità e bilanci aziendali;
3) archivistica generale;
4) tecniche di archiviazione;
5) documentazione.

2° Anno:

1) informatica documentaria;
2) legislazione archivistica;
3) storia aziendale;
4) storia delle tecnologie nell'età contemporanea;
5) sistemi informativi per i beni archivistici.

Due insegnamenti dovranno essere scelti fra i seguenti:

1) gestione e rilevazione aziendale;
2) tecnica amministrativa delle aziende dei pubblici servizi;
3) tecnica amministrativa e contabilità delle aziende agrarie;
4) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
5) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione;
6) tecnica bancaria;
7) storia dell'industria;
8) storia dell'agricoltura;
9) storia della banca;
10) bibliografia e biblioteconomia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 21 agosto 1989

Il rettore: FERRARA

89A4725

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 maggio 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 317, relativo alla scuola di specializzazione in «anestesia e rianimazione», è soppresso e sostituito dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 317. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 318. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 319. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 320. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 321. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h) rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) area di indirizzo in terapia intensiva;

m) area di indirizzo in terapia antalgica;

n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 322. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;

fisiologia;

biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;

tossicologia clinica;

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;

biofisica;

informatica;

tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;

etica e deontologia in anestesia e rianimazione;

elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;

fisiopatologia della narcosi;

fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 323. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione.

Discipline fisico-matematiche (ore 20):
fisica;
biofisica.

Elementi di chirurgia (ore 15):
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico.

Medicina legale (ore 20):
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione.

Fisiopatologia (ore 60):
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia neurologica.

Anestesia (ore 240):
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
tossicologia clinica.

Discipline fisico-matematiche (ore 10):
tecnologie biomediche.

Elementi di chirurgia (ore 20):
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

Fisiopatologia (ore 100):
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

Anestesia (ore 100):
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità.

Rianimazione (ore 100):
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria.

Terapia antalgica (ore 50):
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

Discipline fisico-matematiche (ore 20):
informatica.

Medicina legale (ore 10):
elementi di medicina preventiva professionale.

Anestesia (ore 50):
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

Rianimazione (ore 200):
rianimazione neurologica;
rianimazione metabolica;
rianimazione materno-fetale;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

Terapia antalgica (ore 100):
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper e ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):
fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 324. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorie;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Firenze, addì 23 agosto 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4742

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 31 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale in data 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli 601 e 602, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e i vigenti articoli 609, 610 e 611 relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e in fisiochinesiterapia respiratoria, sono soppressi.

Tali scuole vengono trasformate nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Dopo l'art. 523 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopracitate:

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 524. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo fisiopatologia respiratoria.

Art. 525. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 526. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle seguenti strutture:

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, dipartimento di medicina interna al quale afferiscono le attuali scuole di specializzazione in tisiologia e fisiopatologia respiratoria, nonché le divisioni di tisiologia, di pneumologia ed i servizi di fisiopatologia respiratoria delle unità sanitarie locali e degli enti che hanno stipulato o che hanno in via di stipula convenzioni con l'Università di Pavia.

Art. 527. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 528. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 529. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:

anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:

patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:

fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:

malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:

statistica sanitaria;
igiene.

Art. 530. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):

anatomia umana . . . ore 30
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio . . . . » 30
patologia generale ed immunologia . . . » 30
microbiologia e virologia . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica . . . ore 40
diagnostica istopatologica . . . » 40
microbiologia clinica . . . » 40
metodologia clinica . . . » 60

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria . . . » 20
igiene . . . . . . » 20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica . . . ore 30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria . . . » 30
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia . . . . » 100
patologia clinica (immunologia) . . » 40
diagnostica istopatologica . . . » 40
microbiologia clinica . . . » 40
metodologia clinica . . . » 30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica . . . . ore 120
endoscopia dell'apparato respiratorio . . » 80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia . . . . ore 30
metodologia clinica . . . . . . » 100
endoscopia dell'apparato respiratorio . . » 70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . » 100
terapia medica sistematica . . . . . . » 30
medicina fisica e riabilitativa . . . . . » 30

terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . ore 20
chirurgia toracica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . . » 50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia). . . . . » 30
metodologia clinica . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 60
terapia medica sistematica . . . . » 20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . » 40
fisiochinesiterapia respiratoria . . . . . . » 60
chirurgia toracica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 531. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

Reparti e divisioni:

istituto di tisiologia e malattie apparato respiratorio - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia;

divisione di pneumologia - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia;

divisione di pneumologia - Ospedale maggiore, Crema (Cremona);

divisione di pneumologia - Presidio ospedaliero, Cuasso al Monte (Varese);

divisione di broncopneumologia - Ospedale di Circolo, Varese;

divisioni (2) di pneumotisiologia - Casa di cura Eremo di Miazzina, Miazzina (Novara);

divisione di riabilitazione cardio-respiratoria - Ospedale generale, Sondalo (Sondrio).

Ambulatori:

fisiopatologia respiratoria - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

allergologia respiratoria - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

pneumotisiologia - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

endoscopia - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia.

Laboratori:

batteriologia per flora aspecifica, chemioterapia antibatterica, farmacologia clinica degli antibiotici - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

batteriologia per micobatteri, chemioterapia antimicobatterica, farmacologia clinica degli antimicobatterici - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

immunologia applicata alle malattie polmonari - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

biochimica applicata al polmone - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

farmacocinetica degli antitubercolari - Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Pavia;

fisiopatologia respiratoria (con attrezzature per la riabilitazione dei pazienti e per indagini broncologiche e allergologiche) - Divisione di pneumologia, presidio ospedaliero, Cuasso al Monte (Varese).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 532 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria secondo il vecchio ordinamento.

Art. 533. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 31 agosto 1989

Il rettore: SCHMID

89A4724

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	ore	60
patologia vertebrale	»	60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti	»	60
trattamento del politraumatizzato	»	40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecnica operatoria	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione	ore	60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia	»	50
chirurgia della mano	»	50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro	»	30
traumatologia della strada	»	30
traumatologia dello sport	»	30
traumatologia della mano	»	30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 293. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti ortopedico-traumatologici:

sala operatoria;

sala gessi - medicherie;

ambulatori;

reparto di rieducazione;

reparto di diagnostica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 1° settembre 1989

Il rettore: CRESCENTI

89A4726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1989, registro n. 11, foglio n. 341, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Adalgisa Leandri, nata a Cagliari l'11 febbraio 1903 e deceduta a Rapallo il 3 aprile 1987, a favore della Fondazione con testamento olografo del 2 gennaio 1977 pubblicato dal notaio Giuseppe Bancalari di Rapallo il 17 aprile 1987 con il n. 8729 di repertorio e registrato a Rapallo il 28 aprile 1987 al n. 702, consistente nella metà del ricavato dalla vendita di un appartamento sito in Rapallo alla via Peonie n. 11.

89A4728

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventidue serie vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di undici serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1990.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4730

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/1985 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 30 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 30 maggio 1985) - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 30 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 25 marzo 1987) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stbilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 10 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 10 gennaio 1986) - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Vagnone & Boeri*, con sede in Torino e stabilimenti di Beinasco-Borghetto (Torino) e Orbassano (Torino):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Calzaturificio Eva*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 31 dicembre 1986) - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Forno Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 ottobre 1986) - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Forno Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 13 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 ottobre 1986) - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Reno de Medici*, con sede in Rodano (Milano) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 16 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 febbraio 1989, n. 10329.

13) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 17 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 17 novembre 1988) - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Industria precompressi vibrati*, con sede in Torino e stabilimento di Chivasso (Torino):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 28 aprile 1987) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.a.s. Carlo Penna filati speciali di C. Penna & C.*, con sede in Ponderano (Vercelli) e stabilimento di Ponderano (Vercelli):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.P.S. - Industria prodotti stampati*, con sede in Udine e stabilimento di Torino:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 7 aprile 1988) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 7 aprile 1988) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Biginelli*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Triggiano* già *Superga*, con sede in Torino, per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Triggiano* già *Superga*, con sede in Torino, per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Actex*, con sede in Bergamo e stabilimento di Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Wamar* già *Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Wamar* già *Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Agis ind. editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede in Avegno (Genova) e stabilimento di Avegno (Genova):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 10 marzo 1987) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Omtes - Officina meccanica tranciatura e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure, località Lagoscuro Ceparana (La Spezia):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

9) *S.r.l. Romix bitumi*, con sede in Follo (La Spezia) e stabilimento di Follo (La Spezia):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 27 aprile 1988) - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Carpenterie San Giorgio*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 17 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 17 luglio 1986) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Ind. stamp. forgiatura lav. mecc. F.lli Gianello*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 agosto 1986) - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):
periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/1985 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 30 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 30 maggio 1985) - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 30 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 25 marzo 1987) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stbilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 10 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 10 gennaio 1986) - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Vagnone & Boeri*, con sede in Torino e stabilimenti di Beinasco-Borghetto (Torino) e Orbassano (Torino):
periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Calzaturificio Eva*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):
periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):
periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:
periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 31 dicembre 1986) - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Forno Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo. dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 ottobre 1986) - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Forno Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 9 ottobre 1989 al 13 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 ottobre 1986) - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Reno de Medici*, con sede in Rodano (Milano) e stabilimento di Ciriè (Torino):
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):
periodo: dal 13 giugno 1988 al 16 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 febbraio 1989, n. 10329.

13) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):
periodo: dal 17 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 17 novembre 1988) - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Industria precompressi vibrati*, con sede in Torino e stabilimento di Chivasso (Torino):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):
periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 28 aprile 1987) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.a.s. Carlo Penna filati speciali di C. Penna & C.*, con sede in Ponderano (Vercelli) e stabilimento di Ponderano (Vercelli):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.P.S. - Industria prodotti stampati*, con sede in Udine e stabilimento di Torino:
periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 7 aprile 1988) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 7 aprile 1988) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Biginelli*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Triggiano già Superga*, con sede in Torino, per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Triggiano già Superga*, con sede in Torino, per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Actex*, con sede in Bergamo e stabilimento di Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Wamar già Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Wamar già Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Agis ind. editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede in Avegno (Genova) e stabilimento di Avegno (Genova):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 10 marzo 1987) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Omtes - Officina meccanica tranciatura e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure, località Lagoscuro Ceparana (La Spezia):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

9) *S.r.l. Romix bitumi*, con sede in Follo (La Spezia) e stabilimento di Follo (La Spezia):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 27 aprile 1988) - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Carpenterie San Giorgio*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 17 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 17 luglio 1986) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Ind. stamp. forgiatura lav. mecc. F.lli Gianello*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 agosto 1986) - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. El.Be. elettronica benese,* con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 18 maggio 1988) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzione impianti,* con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Unus,* con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 giugno 1986) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettera *b),* legge n. 675/1977 fino al 22 marzo 1988.

2) *S.p.a. Unus,* con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 giugno 1986) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Unus,* con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 13 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 13 giugno 1986) - CIPI 12 febbraio 1987:
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Settimo Mario e Orlando,* con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 24 settembre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettera *b),* legge n. 675/1977.

5) *S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Settimo Mario e Orlando,* con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 24 settembre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettera *b),* legge n. 675/1977 fino al 22 marzo 1988.

6) *S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Settimo Mario e Orlando,* con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 24 settembre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Settimo Mario e Orlando,* con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 24 settembre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Settimo Mario e Orlando,* con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 24 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 24 settembre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Fatina,* con sede in Limena (Padova) e stabilimento di Limena (Padova):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 31 gennaio 1987) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 23 marzo 1988;
art. 21, comma quinto, lettera *b),* legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

10) *S.r.l. Fatina,* con sede in Limena (Padova) e stabilimento di Limena (Padova):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 31 gennaio 1987) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Fatina,* con sede in Limena (Padova) e stabilimento di Limena (Padova):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 31 gennaio 1987) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Velo Angelo,* con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimenti di Cittadella (Padova) e Fontaniva (Padova):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 3 ottobre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.a.s. Velo Angelo,* con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimenti di Cittadella (Padova) e Fontaniva (Padova):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 3 ottobre 1986) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Simmel difesa* già *Simmel*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimenti di Castagnole di Paese (Treviso) e Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 22 luglio 1987) - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 22 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettera *b)*, legge n. 675/1977.

16) *S.p.a. Forgiallumínio Piave*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 12 maggio 1987) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):

periodo: dal 29 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 29 ottobre 1988) - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 29 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Manifattura goriziana*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Manifattura goriziana*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. L.T.S. alluminio*, con sede in Villapaiera di Feltre (Belluno) e stabilimento di Villapaiera di Feltre (Belluno):

periodo: dal 30 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10578 del 14 luglio 1989.

7) *S.p.a. Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo* dal 18 gennaio 1989 *Acciaierie Bertoli Safau*, con sede in Udine e stabilimenti di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau* già *Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo*, con sede in Udine e stabilimenti di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 settembre 1989:

1) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

2) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a 24 mesi.

3) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro 10 mesi:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
concessione primi 6 mesi.

4) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro 10 mesi:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
proroga da 6 a 12 mesi.

5) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro 10 mesi:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
proroga da 12 mesi al 30 giugno 1989.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del muovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/1981; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
concessione primi 6 mesi.

7) Area dei comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del raccordo autostradale Salerno-Avellino compreso tra il km 0,00 ed il km 8,100 finanziato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 7 novembre 1988:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988.

8) Area dei comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del raccordo autostradale Salerno-Avellino compreso tra il km 0,00 ed il km 8,100 finanziato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 7 novembre 1988:

decreto-legge n. 215/1989;
proroga dal 7 novembre 1988 a 6 mesi.

9) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 28 novembre 1988 al 31 dicembre 1988.

10) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 215/1989;
proroga dal 28 novembre 1988 a 6 mesi.

11) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - 1° lotto - dal casello autostradale Napoli-Salerno al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 14 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

12) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - 1° lotto - dal casello autostradale Napoli-Salerno al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 215/1989;
proroga dal 14 dicembre 1988 a 6 mesi.

13) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (1° lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziata con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 28 settembre 1988 al 31 dicembre 1988.

14) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (1° lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziata con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

decreto-legge n. 215/1989;
proroga dal 28 settembre 1988 a 6 mesi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Aluminia*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 20 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1983: dal 22 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Bortoluzzi mobili*, con sede in Belluno e stabilimento di Belluno:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dal 12 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 - (fallimento del 12 dicembre 1987) - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Noalex* già *S.p.a. Noalex* con sede in Noale, con sede in Preganziol (Treviso) e stabilimento di Noale (Venezia):

periodo: dal 4 settembre 1988: dal 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 12 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Isvema*, con sede in Bionde di Salizzole (Verona) e stabilimento di Bionde di Salizzole (Verona):

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 (fallimento del 29 dicembre 1987) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Archiutti comm. Michele industria mobili moderni*, con sede in Biancade (Treviso) e stabilimento di Biancade (Treviso):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cosmoter*, con sede in Nogara (Verona) e stabilimento di Nogara (Verona):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Simod Italia*, con sede in Legnaro (Padova) e stabilimento di Legnaro (Padova):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A4651

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 90 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4747

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 10 ottobre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	865
Gasolio agricoltura	»	309
Petrolio agricoltura	»	299
Gasolio pesca e piccola marina	»	284
Petrolio pesca e piccola marina	»	274

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	824	827	830	833	836
Petrolio (*)	»	672	675	678	681	684
Olio comb.le fluido	L./kg	489	492	495	498	501

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A4767

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 marzo 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali dei settori di cui al seguente elenco, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Settore	Area	Decorrenza
Alimentare	Moncalieri	1-12-1986
Chimico	Serravalle Scrivia (Alessandria)	29-11-1985
Confezioni in serie di articoli di abbigliamento	Firenze	22-12-1986
Grafico	Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	1- 4-1987
Laniero	Stia (Arezzo)	1- 5-1987
Lavorazioni di materie plastiche	Genova	15- 3-1987
Metalmeccanico	Grugliasco (Torino)	26-11-1986
Produzione di olio d'oliva e di semi	Genova	1- 2-1986
Produzione a macchina di calzature	Ariccia (Roma)	20- 5-1985

89A4733

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - *Abbonamento* ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «*Conto riassuntivo del Tesoro*»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*